



Regione Siciliana

**Assessorato dei Beni Culturali
Dipartimento Beni Culturali
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Catania**



*Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci
perimetrazione ai sensi del Titolo II, art. 20) L.R. 3 Novembre 2000 n. 20*

**Regolamento recante le modalità d'uso, vincoli
e i divieti nel Parco**



Il Soprintendente
(arch. Fulvia CAFFO)

**REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci
Art. 20 Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20
Elaborato "B" allegato al D.A. n. del**

L'ASSESSORE
(Mariarita SGARLATA)

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' D'USO, VINCOLI E DIVIETI
DEL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DELL' ACI

(art. 20, comma 6, L.R. 3 novembre 2000, n. 20)

TITOLO I

NORME GENERALI

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì è compreso nel sistema dei Parchi archeologici regionali di cui alla legge regionale 20/2000, titolo II, e al D.A. n.117 del 23.01.2014.
Esso è altresì pienamente rispondente alla definizione di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 101, comma e), quale "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto".
Il parco è delimitato ai sensi della medesima legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 3 e 5.
Il presente regolamento è redatto ai sensi della legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 6.

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. E' istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì.
2. In conformità al comma 1 dell'art. 20 della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 scopo e finalità del Parco sono la salvaguardia, la gestione, la valorizzazione, la conservazione e la difesa del proprio patrimonio, la conoscenza e la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici dei territori delimitati e in particolare persegue:
 - l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici e paesaggistico - ambientali a fini scientifici, culturali e didattici;
 - la promozione di iniziative e di attività d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
3. Il tutto per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti nonché per consentire migliori condizioni di fruibilità. Il presente regolamento ne disciplina le modalità.
4. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista dai vincoli in atto già operanti sul territorio nonché alla tutela discendente dall'essere compreso entro il perimetro del Parco.
5. Fanno parte del patrimonio del Parco:
 - l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo di Acì Catena;
 - l'area archeologica del Tempietto romano di Capo Mulini, frazione di Acireale;
 - la Torre Sant' Anna - Faro di Capo Mulini, frazione di Acireale;
 - l'area archeologica di Monte Gazzena di Capo Mulini, frazione di Acireale;
 - l'area archeologica di c.da Montedoro di Valverde;
 - il complesso denominato Torre Casalotto di Acì Catena;

- le aree che potranno essere progressivamente acquisite.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il Parco è disciplinato nel proprio funzionamento dal presente regolamento:

- dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;
- dall'ordinamento regionale degli enti locali in Sicilia il cui testo coordinato è pubblicato sulla GURS n. 20 del 9 maggio 2008.

Il regolamento si applica alle aree ricadenti all'interno del perimetro individuato nella planimetria allegata che ricade sui territori dei comuni di Aci Catena, Acicastello, Acireale, Aci Sant' Antonio e Valverde.

Art. 3 - Funzioni e attività

Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, per perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 1, il Parco esplica le seguenti funzioni:

gestisce, valorizza e cura:

- l'incremento del proprio patrimonio attraverso l'acquisizione dei beni culturali e documentali del proprio territorio;
- l'inventariazione ed la catalogazione dei propri beni e dei beni culturali situati sul proprio territorio;
- il restauro, la conservazione e la sicurezza del proprio patrimonio;
- l'applicazione del divieto di scavi clandestini.

Promuove, cura ed incentiva:

- la ricerca e lo studio con particolare riferimento agli aspetti afferenti la relazione del proprio patrimonio con il territorio;
- la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento con musei e istituti di ricerca e studio nazionali ed internazionali, con le associazioni culturali di volontariato, dotate di adeguati requisiti;
- gli scambi di informazioni tra i Parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche, scavi ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, con le associazioni culturali di volontariato, dotate di adeguati requisiti, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42;
- la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni e delle conoscenze;
- l'esposizione, permanente e/o a rotazione, delle collezioni proprie e di altri soggetti pubblici e privati;
- la produzione di pubblicazioni, scientifiche o divulgative;
- l'attività educativa e didattica anche attraverso la organizzazione di seminari, convegni ed incontri;
- l'attività espositiva temporanea;
- la promozione culturale e della conoscenza dei beni culturali;
- lo sviluppo delle conoscenze in relazione al territorio e ai suoi beni;
- l'informazione al pubblico e la promozione della partecipazione dei cittadini;
- il rapporto con il territorio di riferimento.
- promuove iniziative finalizzate al rilancio economico ed occupazionale del territorio.



Art. 4 - Ricerca scientifica

Il Parco esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (Parigi, 16 Novembre 1972), dalla Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'assunzione delle Decisioni e all'Accesso in materia di Giustizia e Ambiente (Aarhus, 25 Giugno 1998) e dalla Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000);

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche, architettoniche, etnoantropologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

Art. 5 - Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte del Parco e da soggetti qualificati, autorizzati o convenzionati, e ai quali, solo a tal fine, può essere concessa deroga specifica.

Le ricerche, gli studi effettuati e i reperti eventualmente ritrovati restano patrimonio del Parco e saranno utilizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare che sarà allegato alla autorizzazione o alla convenzione eventualmente stipulata con gli altri soggetti.

Art. 6 - Gestione dei beni culturali

All'interno delle aree che fanno parte del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico ed etnoantropologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.

Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico ed architettonico.

Il Direttore del Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e alla conservazione del territorio archeologico del Parco e del suo patrimonio culturale.

Eventuali interventi di assoluta urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio del Parco, dovranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto della vigente normativa. Di tali interventi, entro cinque giorni, dovrà essere trasmessa dettagliata relazione al Comitato tecnico-scientifico.

Gli interventi urgenti dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico e da questo approvati entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Direttore.

Gli scavi e le ricerche procedono sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco e sono attuati da personale del Parco o da soggetti qualificati di cui all'articolo 5.

I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso.

Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche, architettoniche ed etnoantropologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.

Il trasferimento di oggetti o reperti in altre sedi per la loro esposizione a mostre temporanee non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.

Art. 7 – Programmazione

Il programma annuale e triennale delle attività è predisposto dal Direttore del Parco ed è inviato, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico per conoscenza all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali il quale esprimerà eventuali osservazioni entro 60 giorni.

Decorso tale termine il programma annuale e triennale delle attività diventa efficace.

La gestione Parco Archeologico, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della l.r. 20/2000 e delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, procede a cura del Direttore.

Il programma annuale e triennale deve tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

Art. 8 – Vincoli - Modifica del regolamento

Qualora a seguito delle ricerche effettuate venga accertata la presenza di reperti ed emergenze archeologiche, architettoniche ed etno-antropologiche tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, il Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del proprio territorio.

Art. 9 – Rapporti con altri soggetti nazionali ed internazionali

Il Parco può, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzate al perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 1, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10 – Funzionamento e compiti del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali entro 60 giorni dal decreto di istituzione del Parco ed è composto:

- a) dal Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
 - b) dai sindaci dei Comuni interessati;
 - c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
 - d) da un esperto, designato da ogni sindaco dei Comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
- Segretario del Comitato tecnico-scientifico è un funzionario indicato dal Direttore del Parco.
 - In caso di votazione il Direttore del Parco ha diritto di voto.

- Il Comitato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento;
- i componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta;
- fermi restando i compiti di tutela delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del Parco e da eseguire all'interno del perimetro del Parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal Soprintendente per i beni culturali e ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- In relazione ai compiti del Direttore del Parco, si rinvia all'art. 22 della L.R. 3 novembre 2000 n.20.

TITOLO II

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 11 - Perimetro e zone - Individuazione zone omogenee

Il Parco è suddiviso nelle seguenti zone omogenee, assoggettate a prescrizioni differenziate:

- **Zona A:** comprende le aree demaniali o da demanializzare, ove ricadono le cose immobili appartenenti al demanio della Regione Siciliana e dello Stato, che presentano notevole interesse archeologico, architettonico, etnoantropologico; le aree archeologiche e gli edifici anche se non demaniali e sottoposte a vincolo ai sensi dell' art. 10, c.3, lett.a) D.Leg.vo 42/2004;
- **Zona B1:** comprende la fascia di rispetto di duecento metri di inedificabilità assoluta individuata ai sensi dell'art. 15, lett. e) della l. r. 78/76, così come integrato dall'art.2 della l.r. 15/91, a partire dal limite esterno della zona A; altresì comprende, per il complesso denominato Torre Casalotto di Aci Catena, l'area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.
- **Zona B2:** comprende le aree a valenza ambientale, paesaggistica ed etnoantropologica, ove ricadono interessanti testimonianze legate alla cultura rurale e contadina, con funzione di connessione e collegamento delle aree omogenee A e B1 e necessarie a definire l'unità e la continuità contestuale del Parco.
- **Zona C:** area di interesse archeologico e paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 lettere a), c), g), m), dell' art.136 e dell'art. 134 lettera c) del D.lgs 42/2004, esterne alle zone B1 e B2, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici e ove il Parco medesimo può operare iniziative economiche e culturali strettamente legate alla propria attività e finalità.

I confini delle suddette diverse zone sono appositamente evidenziati sulla base cartografica del C.T.R. 1:10.000.

CAPO II

NORME PER LE ZONE A

Art- 12 - Modalità di accesso alle zone a libera circolazione

Nelle aree demaniali del Parco l'accesso con motoveicoli e autoveicoli è vietato ed è consentito esclusivamente, previa autorizzazione, per il tempo necessario all'espletamento delle attività inerenti ai compiti del Parco. Il Parco deve altresì garantire al suo interno la mobilità dei disabili.

Art. 13 - Attività consentite

La zona A, costituita dalle aree su cui insistono i beni appartenenti al patrimonio archeologico, architettonico ed etno-antropologico è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme. Fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ed ii. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Parco.

Decorso il termine di cui al comma superiore si procederà secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nelle zone A del Parco nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico è consentito:

- Effettuare interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico e finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
- Effettuare interventi di scavo, ricerca, restauro, musealizzazione all' aperto, anche con l'utilizzo di strutture mobili a protezione dei resti antichi;
- Effettuare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) della L.r. 71/78 sono consentiti esclusivamente per gli scopi e



- le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento anche da soggetti privati che stipulino una convenzione con il Parco per un periodo non inferiore a 10 anni, prorogabili, e/o ai soli fini di un miglioramento estetico dell'immobile in rapporto alle condizioni ambientali e paesaggistiche;
- Gli interventi di cui sopra sono consentiti, senza aumento di volume, per i volumi ed i ruderi già esistenti ed in regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati in apposito abaco, redatto a cura del Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno rappresentate le condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
 - Effettuare mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico;
 - Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico;
 - Realizzare nuovi collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
 - Effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione;
 - Realizzare, esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, strutture precarie o installare strutture prefabbricate o mobili di materiale e colore che non disturbino gli equilibri ambientali e paesaggistici, qualora nell'area del Parco non vi siano manufatti da utilizzare per tale funzione;
 - Effettuare interventi di reimpianto e coltivazione delle essenze vegetali e agronomiche autoctone al fine di ripristinare l'ambiente paleobotanico del sito;
 - Effettuare interventi di rinaturalizzazione e restauro ambientale, secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico;
 - Effettuare manifestazioni culturali (comprese quelle ludiche, sportive o ricreative) ritenute compatibili con gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento e con il patrimonio archeologico storico e monumentale e con l'assetto ambientale e paesaggistico nei luoghi a tal scopo indicati dal Parco, nelle forme di: convenzione, concessione o gestione diretta del Parco;
 - Esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole o di mantenimento dell'impianto agronomico; sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm 20. I mutamenti di colture - nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali - e ogni eventuale intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - Esercitare attività artigianali o commerciali, opportunamente ed adeguatamente disciplinate, utili a perseguire esclusivamente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;
 - Realizzare le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché costruite mediante condotte sotterranee ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con la medesima modalità, può essere autorizzata, altresì, la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie a tali impianti o ad impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico; con gli stessi criteri è consentita l'installazione di modesti impianti fotovoltaici per la diretta alimentazione delle strutture esistenti o da realizzare;
 - Realizzare recinzioni, nonché mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne, con esclusione di ogni altro intervento che costituisca modifica all'ambiente;
 - Realizzare previo parere dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
 - La realizzazione di nuovi sentieri, percorsi, unicamente finalizzati alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Parco;
 - La costruzione di infrastrutture, anche con nuove volumetrie, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del Parco (depositi, laboratori ecc.);
 - Tutti i lavori che abbiano interferenza con il sottosuolo dovranno essere preliminarmente autorizzati dalla Soprintendenza di Catania, a cura della quale, insieme al Parco, potranno essere realizzati saggi di scavo preventivi.

Art. 14 – Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale, e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

- Danneggiare e asportare reperti archeologici e cocci di ogni genere;
- Realizzare nuove costruzioni, anche interrato, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche plano-

altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti, impianti eolici, campi fotovoltaici, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata - con l'obbligo della rimessa in pristino - dal Comitato tecnico-scientifico del Parco, se funzionalmente legata ai fini istituzionali programmata dall'Ente;

- Collocare strutture prefabbricate anche mobili o roulottes, salvo quanto previsto dell'articolo precedente;
- Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali;
- Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, sbancare con qualsiasi mezzo i terreni e le pareti rocciose, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua;
- Esercitare qualsiasi attività industriale.
- Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
- Eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi e ricerche archeologiche è riservata al Parco;
- Eseguire taglio di alberi, asportare o distruggere specie vegetali, introdurre specie faunistiche estranee all'habitat naturale, campeggiare, esercitare pascolo;
- Effettuare campeggio libero in ogni sua forma; l'accensione di fuochi di ogni tipo, fumare, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio;
- Nella zona è proibito esercitare la caccia o l'uccellazione, introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo se non per la difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPO III

NORME PER LE ZONE B1

Art. 15 - Attività consentite

Nelle zone di rispetto del Parco (zona B1) fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ed ii. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Parco.

In essa è consentito:

- Effettuare interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico, architettonico, etnoantropologico, ambientale e paesaggistico e finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso;
- Effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dal Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;
- Effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) della L.r. 71/78 sono consentiti esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento anche da soggetti privati che stipulino una convenzione con il Parco per un periodo non inferiore a 10 anni, prorogabili, e/o ai soli fini di un miglioramento estetico dell'immobile in rapporto alle condizioni ambientali e paesaggistiche;
- Gli interventi di cui sopra sono consentiti, senza aumento di volume, per i volumi ed i ruderi già esistenti ed in regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati in apposito abaco redatto a cura del Parco nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno le condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
- Effettuare mutazioni di destinazione d'uso degli immobili, quando funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali agli scopi e alle finalità di cui all'art. 1 o, comunque, quando non siano volte a finalità industriali o artigianali non tradizionali;
- Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali;
- Effettuare interventi di rinaturalizzazione e restauro ambientale, secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico;
- Realizzare nuovi collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
- Realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) interrata previo parere del Comitato tecnico-scientifico con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione;
- Esercitare attività agricole e pastorizie;



- Effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di terra o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati;
- Realizzare recinzioni, nonché mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente;
- Realizzare previo parere dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
- Esercitare attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi, nonché la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione Forestale;
- Realizzare le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree;
- Tutti i lavori che abbiano interferenza con il sottosuolo dovranno essere o preceduti da saggi di scavo o effettuati con alta sorveglianza in corso d'opera, in entrambi i casi sotto il controllo e direzione scientifica della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, insieme al Parco.

Art. 16 - *Divieti*

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

- la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica e per gli interventi di riqualificazione che comportino il mantenimento della stessa cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali;
- la creazione di cave;
- lo sbancamento, con qualsiasi mezzo, dei terreni e delle pareti rocciose esistenti ove non autorizzato dalla Soprintendenza BB CC AA, che valuterà ogni singolo caso;
- la realizzazione di discariche e l'installazione di strutture costituenti notevole ingombro visuale;
- la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento delle costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- l'introduzione di metal-detectors;
- la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte;
- impiantare serre;
- esercitare attività industriali;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
- danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
- scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido, o liquido;
- asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, prelevare sabbia, terra, o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
- abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
- esercitare attività sportive che possano compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
- distruggere, danneggiare o asportare vegetali, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento;
- installare impianti eolici, campi fotovoltaici ed elettrodotti;
- installare impianti ad energia rinnovabile che non siano compatibili con il paesaggio.
- installare impianti di distribuzione a rete fuori dal suolo che prevedano l'uso di tralicci o pali.
- esercitare la caccia o l'uccellazione, introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo se non per la difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

NORME PER LE ZONE B2

Art. 17 - *Attività consentite*

Nella zona B2 di rispetto del Parco, fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ed ii. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Parco.

In essa è consentito:

- Effettuare interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico, finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso;
- Effettuare gli interventi di scavo, ricerca, restauro, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dal Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;
- Effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) della L.r. 71/78, sono consentiti nel caso in cui gli immobili vengano destinati a servizi o attività connesse alla fruizione del Parco. In tale caso potranno essere realizzati modesti incrementi volumetrici per le necessità di adeguamento funzionale e/o igienico sanitario, nel rispetto delle caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali dell'edificio esistente;
- Gli interventi di cui sopra sono consentiti per i manufatti già esistenti ed in regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati in apposito abaco redatto a cura del Parco nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno indicate le condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
- Effettuare mutazioni di destinazione d'uso degli immobili, quando funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali agli scopi e alle finalità di cui all'art. 1 o, comunque, quando non siano volte a finalità artigianali non tradizionali;
- Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali;
- Effettuare interventi di rinaturalizzazione e restauro ambientale, secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico;
- Realizzare nuovi collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
- Realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) interrata previo parere del Comitato tecnico-scientifico con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione;
- Esercitare attività agricole e pastorizie;
- Effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di terra o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati;
- Realizzare recinzioni, nonché mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne, con esclusione di ogni altro intervento che costituisca modifica all'ambiente;
- Realizzare previo parere dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
- Esercitare attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi, nonché la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione Forestale;
- Realizzare le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree;
- Tutti i lavori che abbiano interferenza con il sottosuolo dovranno essere o preceduti da saggi di scavo o effettuati con alta sorveglianza in corso d'opera, in entrambi i casi sotto il controllo e direzione scientifica della Soprintendenza BBCC di Catania insieme al Parco.

Art. 18 - Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

- la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica e per gli interventi di riqualificazione che comportino il mantenimento della stessa cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente, nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali;
- La creazione di cave;
- Lo sbancamento, con qualsiasi mezzo, dei terreni e delle pareti rocciose esistenti ove non autorizzato dalla Soprintendenza BB CC AA, che valuterà ogni singolo caso;
- La realizzazione di discariche e l'installazione di strutture costituenti notevole ingombro visuale;
- L'introduzione di metal-detectors;
- La collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;

- Impiantare serre;
- Esercitare attività industriali;
- Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
- Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
- Scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido, o liquido;
- Asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, prelevare sabbia, terra, o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
- Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- Praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
- Esercitare attività sportive che possano compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
- Distruggere, danneggiare o asportare vegetali, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento;
- Installare impianti eolici, campi fotovoltaici ed elettrodotti;
- Installare impianti ad energia rinnovabile che non siano compatibili con il paesaggio.
- Installare impianti di distribuzione a rete fuori dal suolo che prevedano l'uso di tralicci o pali.
- Nella zona è proibito esercitare la caccia o l'uccellazione, introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo se non per la difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza.



CAPO IV

NORME PER LA ZONA C

Art. 19 - Attività consentite

La zona C è il luogo di promozione e valorizzazione del territorio. In essa, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, e nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico, sono consentite tutte le attività compatibili con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici vigenti svolte anche con il coinvolgimento delle parti sociali, delle associazioni di categoria, di volontariato, degli imprenditori, nonché attraverso forme di partecipazione in partenariato pubblico-privato e attraverso gli strumenti legislativi vigenti ed in particolare gli accordi istituzionali previsti dagli articoli 102, 112, 115 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., in particolare con i Comuni interessati dalla perimetrazione del Parco, con gli Enti gestori delle Riserve ricadenti nelle aree contermini, con l'Azienda Terme di Acireale S.p.A., con il Parco dell'Etna, nell'ottica di un'offerta territoriale integrata.

Art. 20 - Divieti

Nella zona è proibita:

- la creazione di cave;
- lo sbancamento, con qualsiasi mezzo, dei terreni e delle pareti rocciose esistenti, ove non autorizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Catania che valuterà ogni singolo caso;
- l'installazione di strutture costituenti notevole ingombro visuale;
- la realizzazione di impianti eolici, campi fotovoltaici ed elettrodotti;
- la realizzare di discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;
- la realizzazione di impianti industriali;

L'eventuale costruzione di nuovi edifici e il restauro di quelli già esistenti è subordinata al Nulla-Osta della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania.

Tutti i lavori che abbiano interferenza con il sottosuolo dovranno essere, ove richiesto dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, o preceduti da saggi di scavo o effettuati con alta sorveglianza in corso d'opera, in entrambi i casi sotto il controllo e la direzione scientifica della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania insieme al Parco, salva la facoltà dell'interessato ai lavori di provvedere con proprie risorse e con le modalità fissate e sotto la sorveglianza della Soprintendenza BB.CC.AA, nel rispetto delle norme vigenti.

L'aspetto morfologico e la tipologia delle strutture eventualmente da edificare devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, nel rispetto dell'immagine del paesaggio agrario consolidato e delle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali.

Nelle more della redazione, approvazione e adozione del Piano del Parco le opere di trasformazione del territorio potranno essere realizzate qualora compatibili con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici vigenti e così come previsto dagli artt.19 e 20 del presente regolamento.

TITOLO III

REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO E DI FRUIZIONE

Art. 21 - Norme generali di fruizione

Sulla base del regolamento di organizzazione e funzionamento e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, il Direttore del Parco predispone, entro 180 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, il regolamento interno del Parco, che sarà reso pubblico entro i successivi 30 giorni.

Articolo 22 - Riproduzione dei beni

È ammessa la riproduzione fotografica e cinematografica a scopo amatoriale, turistica o di studio in osservanza delle disposizioni del Parco nonché nel rispetto del D.Lgs. 42/04.

Dei divieti e delle limitazioni di cui al comma precedente è data al pubblico idonea informazione.

La riproduzione per fini e usi diversi da quelli di cui al comma 1 è disciplinata da apposito regolamento del Parco e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

L'uso non autorizzato a fini diversi da quelli di cui al comma 1 sarà sanzionato in base alla normativa vigente ed al regolamento.

TITOLO IV**NORME FINALI****Art.23 – Personale**

Il Parco utilizza le risorse umane assegnate dal Dipartimento dei Beni Culturali.

Il Direttore del Parco, previa propria richiesta, può eventualmente e temporaneamente utilizzare risorse umane messe a disposizione dagli Enti Locali nel cui territorio il Parco ricade.

Il Direttore del Parco entro 60 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, previo parere di quest'ultimo, trasmetterà la richiesta di dotazione organica necessaria.

Il Parco per attività di promozione e valorizzazione nonché per eventi straordinari e/o eccezionali al fine di poter utilizzare adeguatamente il personale può impiegare proprie risorse di bilancio per finanziare gli strumenti o gli istituti contrattuali vigenti.

Art. 24 Rilascio pareri

Fermo restando quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento, la Soprintendenza mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali presenti nel territorio del Parco, come previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. e dalla l.r. 3 novembre 2000 n.20.

I pareri previsti dal presente atto dovranno essere resi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta; in caso di integrazione degli atti, è ammessa una sola sospensione di detto termine. Ove si debba procedere ad accertamenti di natura tecnica, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni.

I provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Parco ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e del presente atto saranno trasmessi per conoscenza alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania. I provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza saranno trasmessi al Parco per opportuna conoscenza.

Art. 25 – Sanzioni

Nelle zone A, dichiarate di preminente interesse ai sensi dell'art.10 del D. Lgs n.42/04 e S.M.I. e nelle zone B1, B2, e C le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo, da parte della Soprintendenza, per l'applicazione delle relative sanzioni previste dal sopracitato decreto legislativo.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni, da parte della Soprintendenza, comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché della restituzione di quanto eventualmente asportato.

Art. 26 - Disposizioni integrative

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

f.to
Il Soprintendente
(arch. Fulvia Caffo)



SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI - CATANIA
PER COPIA CONFORME
FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Genn. Angelo Spampinato)